

si discostino dalle norme e dalle garanzie segnate dallo Statuto; se noi guardiamo ai vantaggi che queste leggi sono per apportare alle mentovate provincie, forza è il dire che, pubblicandole noi, non solo non abbiamo fatto cosa di che ci si possa portare accusa, ma anzi cosa di cui ci si sarebbe giustamente potuto domandar conto se non l'avessimo fatta; ci avreste detto: noi avevamo fatto la legge del 3 dicembre, lo Statuto non era per anco attuato, l'art. 82 ve ne riservava espressa facoltà, voi non provvedeste, non avete adempiuto al vostro dovere.

Mossi da queste considerazioni, noi pubblicammo quelle leggi, e crediamo aver fatto cosa non meno doverosa per noi, che vantaggiosa alla patria. Ci ingannammo? La Camera pronunzierà. (*Bene! Bravo!*)

**NATOLI**, ministro di agricoltura e commercio. Signori, non prenderei la parola in questa grave questione, se non fossi convinto che, se per avventura il sistema dell'onorevole deputato Amari prevalesse, dannose conseguenze potrebbero tornarne alla Sicilia.

L'onorevole guardasigilli vi ha discorso intorno alla legalità degli atti che finora la luogotenenza ha pubblicati in quell'isola; io ora farò opera di dimostrarvi come tornasse alla Sicilia opportuna ed utile la loro pubblicazione.

Ma anzitutto permettete ch'io vi presenti un'osservazione generale. Altra volta si disse in questa Camera che la legge non deve aver cuore. Sta bene; laonde la legge non si può interpretare in due modi; i principii del vero non possono subire diverse maniere di decisioni; essi deggiono applicarsi sempre, qualunque sieno le conseguenze loro. Or bene, signori, se per avventura quanto finora di legislativo si è pubblicato in Sicilia dovesse cadere, quale ne sarebbe la conseguenza? Lo dirò francamente; nessun deputato siciliano potrebbe sedere in questo luogo, perciocchè non debbe nascondersi che i deputati qui riuniti non furono tutti eletti colla stessa legge.

Quella che qui fece convenire i deputati della Sicilia è più larga di quella che qui adunò i rappresentanti del resto d'Italia. Due mutamenti radicali si fecero in Sicilia alla legge elettorale: l'uno riguarda il censo, l'altro riguarda l'età degli elettori. Ben diceva l'onorevole Amari: in Sicilia giunse con tanto ritardo il decreto per la convocazione dei collegi elettorali, che era impossibile adempiere i termini in esso stabiliti. Ciò è vero, o signori; ma, se si dovesse stare ai principii dell'onorevole rappresentante, il luogotenente nulla avrebbe potuto fare; a lui sarebbe solo toccato lo sterile conforto di dire al governo centrale: è impossibile che la Sicilia mandi i suoi rappresentanti al Parlamento, perciocchè la legge che proclama la riunione dei collegi elettorali è d'impossibile esecuzione. Ma egli agì altrimenti, e ben s'appose; egli stabilì che le liste elettorali già pubblicate per le elezioni comunali e provinciali servissero di base per le politiche; ora, poichè per quelle il censo si aggira da 25 a 5 franchi, ed il minimo dell'età degli elettori può scendere fino a 21 anno, ognuno vede quanto sia stata profonda l'alterazione che in Sicilia subì la legge elettorale politica.

Or dunque, se il principio che i poteri della luogotenenza non erano che semplicemente amministrativi fosse vero, nessuno dei deputati siciliani potrebbe in questo momento sedere in questo recinto.

Ma quando la Camera, verificando i poteri, li ammise in questo Consesso, assai chiaramente addimostrò che la luogotenenza siciliana poteva emanare disposizioni legislative.

Mi si permetta pure, o signori, un'altra idea generale, questa, cioè, che durante il periodo della luogotenenza, tre Ministeri si sono succeduti; io vidi in essi uomini, della cui

amicizia altamente mi onoro. Se mai il potere della luogotenenza avesse infranti i suoi limiti, se esso avesse voluto valicare il confine che la legge gli imponeva, come mai questa triplice famiglia di ministri si sarebbe fatta complice del luogotenente, non avvertendolo in nessuna maniera della falsa via in cui erasi addentrato?

Darò ora un rapido sguardo sulle principali disposizioni pubblicatesi in Sicilia, onde il pubblico sappia di che si trattava, e vegga se, annullandole, alla Sicilia verrebbe vantaggio o danno.

Il primo decreto che vedemmo pubblicato fu un'alta riparazione nazionale. Ricordate la rivoluzione del 1848; la Sicilia, lottando 17 mesi contro il Borbone, fu obbligata a contrarre debiti cogli stessi Siciliani. Avvenuta la ristorazione, tali debiti non si vollero riconoscere. Or bene, o signori, il primo atto che fece la luogotenenza appena giunta in Sicilia, fu quello di riconoscerli; ne andò lieta l'isola, non per il vantaggio materiale, avvegnachè dopo 12 anni niuno più pensava a quell'antico credito; bensì con questo riconoscimento essa fu convinta che il Governo del Re non rompeva col passato, anzi vi si legava, e la legittimità della rivoluzione del 1848 riconosceva.

Tutti i comuni lamentavano la mancanza di un'amministrazione comunale bene stabilita; non già che la legge sulla riorganizzazione amministrativa non esistesse, ma essa non era stata messa in esecuzione. Ora, per mandarla ad effetto, fu in alcune parti modificata. Io convengo che la legge fu leggermente innovata, ma la conseguenza si fu che i comuni e le provincie furono organizzate immediatamente, e che quella mancanza d'organizzazione provinciale e comunale, cotanto lamentata da' deputati delle provincie napoletane, non fu sperimentata in Sicilia. In Sicilia fin dal gennaio sorsero i Consigli comunali ed i provinciali.

In seguito si estese alla Sicilia la tariffa doganale che era in vigore in questa parte d'Italia, e niuno vorrà negare che, se mai si dovesse ammettere il principio che la luogotenenza non poteva publicar leggi, questa tariffa dovrebbe cadere. Chi ignora però quanta differenza passi fra essa e la tariffa doganale antecedentemente in vigore per la Sicilia, e quanto danno ne verrebbe all'isola se all'antica tariffa si tornasse?

Si è pubblicato, o signori, il Codice penale. L'onorevole guardasigilli vi ha detto in generale come il medesimo è migliore assai del precedente; ed io, o signori, non imprenderò a farvi il confronto fra essi; ma vi dirò solo che, mentre nell'antico Codice quegli impiegati che tradivano il segreto delle lettere trovavano scampo e salvezza nella scusa di aver obbedito ad un ordine superiore, nel Codice che si è pubblicato adesso a codesto rifugio non possono ricorrere, espressamente dicendosi, che qualunque disposizione di funzionario superiore non salva l'inferiore, se nel reato in discorso ebbe a cadere.

Si è parlato, o signori, di circoscrizione territoriale. Bisogna sapere, per conoscere l'opportunità di questa legge, che in Sicilia, paese di due milioni e mezzo di abitatori, vi erano solo sette tribunali di prima cognizione. Se ciò, o signori, corrisponda agli interessi del paese, lascio a voi il deciderlo.

Da oggi in poi vi saranno quindici tribunali di prima cognizione.

Invero io non esito a dire che questo numero forse è minore di quello richiesto dai bisogni del paese. Ma comunque possa andare la faccenda, certa cosa ella è che per essa il giudicante è avvicinato a' giudicabili, e lo svolgimento della giustizia ne è reso più rapido ed imminente.